

drebbe sul lucro; sa che la tassa ammonterebbe, secondo i calcoli che le furono sottoposti, a cifra piuttosto rilevante; che, per esempio, per la *Società mutua* di Torino la tassa di bollo ascenderebbe a 100,000 lire, e sarebbero quindi lire 100,000 sottratte precisamente alle indennità che i danneggiati dovrebbero ottenere dall'associazione.

Che, se altri credesse invece che i calcoli fossero esagerati, che la tassa fosse per gittare assai meno, allora si potrebbe far appello ad un'altra considerazione. Si potrebbe dire: se il fisco non è per ritrarre gran profitto da questa tassa, non mostriamoci dunque troppo severi verso istituzioni che c'importa di conservare, e siamolo tanto meno in quanto che da questa severità non ritrarremo un utile considerevole pel fisco.

Queste sono le semplici osservazioni che mi occorreva di presentare; io me ne rimetto del resto pienamente alla saggezza della Camera.

**FABRIZI G.**, *relatore*. Questa distinzione che produce l'onorevole Massarani è stata già rigettata; quindi la Commissione non può accettarla, e propone pertanto la questione pregiudiziale.

**MASSARANI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il commissario regio accetta?

**DUCHOQUÉ**, *commissario regio*. No! Non accetto.

**PRESIDENTE**. Il deputato Massarani ha la parola sopra la questione pregiudiziale.

**MASSARANI**. Fo semplicemente osservare che il voto della Camera si pronunciò sopra un emendamento che assolveva dalla tassa così le mutue, come le associazioni a premio fisso.

È evidente che quell'emendamento, non potendo scindersi, chi non ne accettava una parte, era costretto a respingerlo nel suo complesso.

Se quindi la Camera avesse voluto esonerare le compagnie d'assicurazioni mutue, ma non avesse voluto esonerare quelle a premio fisso, evidentemente doveva respingere l'emendamento; ma con ciò non pregiudicava punto la questione subalterna, che riflette le compagnie d'assicurazioni mutue soltanto.

La mia proposta non, si può dunque dire che sia già stata oggetto di votazione. Ne lascio giudice la saggezza del signor presidente.

**PRESIDENTE**. Credo di non dover porre la questione pregiudiziale, perchè è ben vero che questa proposta era inclusa nell'emendamento che è stato rigettato, ma siccome essa non ne presenta che una parte, niente osta che possa essere ripresentata come emendamento.

Pongo ai voti adunque l'emendamento Massarani, di cui si è data lettura.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 24, emendato, come ho letto, coll'aggiunta proposta in ultimo dal deputato Castelli.

(La Camera approva.)

Usciti ora dal pelago dell'articolo 24 (*Si ritle*), ritorneremo all'articolo 12.

« **CAPO II. Della tassa posta in genere sulle società anonime ed in accomandita per azioni.** — Art. 12 Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi cinquanta per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni messe in corso,

senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intero.

« Qualora il capitale non possa desumersi dal valore nominale delle azioni, la tassa si calcolerà sul valore reale di esso capitale, il cui ammontare sarà accertato colle regole stabilite dalla legge sulle tasse di registro. »

A questo articolo il deputato Mancini ha proposto il seguente emendamento:

« Pagheranno la tassa annuale di centesimi cinquanta per ogni lire mille sul capitale delle azioni poste in corso a misura che i versamenti divengono esigibili, in conformità dell'atto costitutivo della società o in dipendenza di deliberazioni sociali. »

Intende di far pagare solo mano a mano che si versano le quote del capitale.

**MANCINI**. L'emendamento da me proposto invoca il giudizio della Camera sopra una delle più gravi ed importanti questioni che possano sorgere in occasione di questo disegno di legge che determina le gravezze cui dovranno sottostare in Italia le società commerciali, finanziarie ed industriali.

A' miei occhi essa è una questione di vita o di morte per queste società nel nostro paese, ed il modo con cui la questione sarà da voi decisa eserciterà una grande influenza sulle loro sorti avvenire.

L'articolo 12, com'è concepito nel disegno di legge presentato dal Governo, ad eccezione delle compagnie d'assicurazione contemplate nel capo precedente, assoggetta tutte le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, ad una tassa annuale di centesimi cinquanta per ogni lire mille del loro capitale nominale, rappresentato dalle azioni messe in corso, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intero.

Ed il successivo articolo spiega che s'intendono già poste effettivamente in corso le azioni anche quando non sono state realmente collocate e trovansi ancora inerti nel portafoglio della società, bastando che la società con una sua dichiarazione abbia manifestata l'intenzione di emetterle.

Nella seconda parte dello stesso articolo 12 è poi preveduto un caso non infrequente, quello cioè in cui, invece d'indicarsi in ciascuna azione la cifra determinata del suo valore nominale. . . .

*Voci*. Questa parte è soppressa.

**MANCINI**. È soppressa?

**DUCHOQUÉ**, *commissario regio*. Farei un'avvertenza, se mi si concedesse di parlare.

**PRESIDENTE**. Domando al deputato Mancini se voglia consentire che il signor commissario regio faccia un'avvertenza che potrebbe influire sul suo discorso.

**MANCINI**. Gliene sarò anzi gratissimo.

**DUCHOQUÉ**, *commissario regio*. Ho bisogno di dare uno schiarimento.

Scorgo che nell'ordine delle idee che svolge l'onorevole deputato Mancini può essere importante il sapere se nell'articolo 12 sarà o no conservata l'ultima parte del progetto ministeriale, di cui la Commissione propone la soppressione.

Inviterei la Commissione a riprodurre questa parte soppressa, e pregherei la Camera d'accettarla.

Faccio questa dichiarazione, perchè nell'ordine della discussione si tenga conto anche di questo, vale a dire che io chiedo che sia riprodotta l'ultima parte dell'articolo 12, com'era nel progetto ministeriale.

**PRESIDENTE**. La Commissione acconsente ella in questa proposta?